



CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA
DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI**

Approvato con deliberazione di C.C. nr. 37 del 11/06/2025

INDICE

Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 - Recupero bonario	3
Articolo 3 – Sanzioni amministrative	3
Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale	3
Articolo 5 - Riscossione coattiva	4
Articolo 6 – Interessi moratori	5
Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica	5
Articolo 8 – Rateizzazione	6
Articolo 9 - Procedure per crediti inesigibili	7
Articolo 10 - Sospensione o differimento dei termini di versamento	8
Articolo 11 - Sospensione dei rimborsi e compensazione	8
Articolo 12 – Ingiunzioni di pagamento	8
Articolo 13- Disposizioni finali	9

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1.1.2020.
2. La riscossione delle entrate patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai **commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.**
3. La riscossione delle entrate patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai **commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.**
4. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e delle altre sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689/1981, può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dai competenti servizi dell'ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività o attività di supporto a soggetti esterni.
6. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili.

Articolo 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a **quindici giorni** per ottemperare.
2. Fatte salve le ipotesi di rateizzazione già previsti in Regolamenti e/o normative specifiche di settore, i Dirigenti/ Responsabili dell'entrata possono concedere eccezionalmente, su specifica richiesta dell'interessato presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, motivata ed eventualmente documentata dell'interessato, dilazioni o rateizzazioni dei pagamenti dovuti per entrate di natura patrimoniale alle condizioni e modalità previste al successivo art. 8 del presente regolamento.

Articolo 3 – Sanzioni amministrative

Nell'ambito del procedimento di riscossione delle sanzioni amministrative, previste nei regolamenti, è disposto il recupero delle spese legate alla produzione e notifica dell'ordinanza-ingiunzione, di cui all'art. 18 della l. 689/1981, nella misura prevista dall'art. 2 del DM 12/9/2012 per singola ordinanza ingiunzione.

Dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2023 (G.U. n. 100 del 29.04.2023), l'ammontare delle spese di notifica, ripetibile nei confronti del destinatario dell'ordinanza-ingiunzione notificata, è indicato nell'articolo 1 comma 2 e nell'articolo 2 del suddetto decreto, tenuto conto degli eventuali aggiornamenti previsti dall'art. 12 del decreto medesimo.

Articolo 4 – Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali,

viene notificato di prassi, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere **l'intimazione ad adempiere**, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art.1 , commi 792-804 della legge 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del D.P.R. 602/1973, con esclusione di quanto previsto dall'art. 48-bis del medesimo decreto .
2. Decorsi 30 giorni dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
3. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Responsabile dell'entrata valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
5. In ossequio ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa non saranno attivate procedure esecutive e cautelari per somme **inferiori a 30,00 euro**. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superano cumulativamente l'importo di cui sopra.
6. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) in forma diretta il Comune di Medicina;
 - b) l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio ai sensi delle disposizioni di cui al d.l. n. 193/2016 e ss.mm.ii. (Agenzia delle Entrate-Riscossione);
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
7. Il Responsabile dell'entrata patrimoniale individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali. Inoltre, individua se **avvalersi di eventuali Servizi di supporto alla riscossione diretta, secondo le modalità consentite dalle gare ad evidenza pubblica, a rilevanza regionale e nazionale, cui il Comune può aderire secondo la normativa vigente.**

8. Il responsabile dell'entrata cura l'istruttoria del procedimento di riscossione coattiva delle entrate allo stesso assegnate e appone il visto di esecutorietà sulle liste di carico degli atti di accertamento che acquistano efficacia di titolo esecutivo o sui ruoli affidati a soggetti di cui al comma 6 lettera b) del presente articolo.

9. La riscossione coattiva si articola attraverso le seguenti fasi:

a) fase di accertamento esecutivo e ingiunzione fiscale, avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione fiscale. Il Responsabile dell'entrata patrimoniale, in qualità di Responsabile del procedimento amministrativo della riscossione, sottoscrive gli avvisi di accertamento esecutivi o le ingiunzioni fiscali relativi alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali. La firma autografa del funzionario responsabile dell'entrata può essere sostituita con l'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 39/93, previa validazione da parte del Responsabile dell'entrata patrimoniale delle singole liste di carico o "multilista".

b) fase "intermedia", per avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali di importo fino a 10.000,00 euro, per tali atti, dopo che gli stessi sono divenuti titoli esecutivi, prima di attivare una procedura cautelare ed esecutiva, il Responsabile del procedimento amministrativo della riscossione, al fine di snellire le procedure di recupero, invierà al debitore un sollecito di pagamento tramite posta raccomandata semplice o posta elettronica e/o certificata (PEC), precisando che, in caso di mancato pagamento entro 30 giorni delle somme dovute, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive come da norma di legge. La firma autografa del Responsabile dell'entrata può essere sostituita con l'indicazione a stampa, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 39/93.

c) fase cautelare ed esecutiva: è la fase in cui, notificato l'avviso di accertamento esecutivo o l'ingiunzione fiscale e permane il relativo mancato pagamento, si avvia l'attività istruttoria delle procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito.

Tutti gli atti di questa fase, rientrano nella competenza del responsabile del procedimento amministrativo della riscossione della specifica entrata, il quale può avvalersi, ai fini dell'esecuzione, del Funzionario responsabile della riscossione di cui all'art. 1 c. 793 della L. 160/2019 nominato dal responsabile della riscossione nominato dal Sindaco ai sensi ed effetti dell'art.7 comma 2 gg-sexies del D.L.70/2011.

La firma autografa del Funzionario responsabile del procedimento amministrativo della riscossione può essere sostituita con l'indicazione a stampa, ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 549/95 del Responsabile dell'entrata patrimoniale delle singole liste di carico o "multilista". Al fine di snellire le procedure di recupero e per garantire maggiore efficienza ed omogeneità di azioni da adottare tra i vari servizi, gli atti relativi ad azioni esecutive e cautelari possono pertanto essere adottati nei casi di:

- azioni esecutive e cautelari, relative ad una pluralità di entrate della stessa tipologia;
- di liste di carico non rimosse, affidate in passato al concessionario o ad altri soggetti;
- di urgenza, per rischio di prescrizione/decadenza.

Articolo 6 – Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, **decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento** si applicano gli interessi di mora **di cui all'art. 1 comma 802 L. 160/2019 conteggiati la tasso di interesse legale +2%**.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così

determinati:

- a) una quota denominata «**oneri di riscossione a carico del debitore**», pari:
 - a.1) al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300,00 euro;
 - a.2) ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600,00 euro;
- b) una quota denominata «**spese di notifica ed esecutive**», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata attivazione di procedure esecutive/cautelari, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie, diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero. A tal fine si applicano e le misure e le tipologie di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14/4/2023, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 -Rateizzazione

1. Il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme determinate negli **avvisi di accertamento esecutivo e nelle ingiunzioni fiscali. Nel rispetto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 possono essere concesse**, fermo restando l'importo minimo della rata non inferiore a euro 100,00, rate mensili di pari importo fino a un massimo di trentasei rate, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 101,00 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e) da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

Nei casi di cui alle lettere e) f) g, la temporanea situazione di difficoltà, dovrà essere dimostrata a pena di esclusione dalla rateizzazione, dalla presentazione di una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, che attesti le condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà corredata dai seguenti dati:

- disponibilità economiche al momento della autodichiarazione e di quelle al 31 dicembre dell'anno precedente;
- condizione lavorativa al momento della autodichiarazione e di quelle al 31 dicembre dell'anno precedente del debitore e dei componenti del nucleo familiare;
- proprietà immobiliari del debitore e dei componenti del nucleo familiare.

In ogni caso è facoltà del Comune, ai fini della verifica della situazione di difficoltà economica richiedere, anche a campione, l'ultimo estratto conto disponibile riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, copia dell'estratto conto riferito al momento di presentazione dell'istanza relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito del debitore e dei componenti il nucleo familiare e, per le imprese, dell'ultimo bilancio approvato.

2. Il responsabile dell'entrata può eccezionalmente consentire, su richiesta del debitore in casi di comprovata difficoltà di ordine economico, la rateazione del pagamento del debito per un periodo di rateizzazione superiore a quanto indicato al comma 1, e comunque fino ad un

numero massimo di settantadue rate mensili, previa applicazione ad ogni singola rata della frazione di interesse moratorio vigente al momento del provvedimento di concessione, calcolato con riferimento all'intero periodo di rateazione.

3. Per importi superiori a 40.000 € o per un numero di rate superiori a 36, la concessione della rateizzazione di cui al presente articolo, **potrà** essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, di pari valore, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici. La valutazione di richiesta di fidejussione sarà oggetto di specifica istruttoria del responsabile dell'entrata.
4. Su richiesta del debitore, il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
5. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario;
6. In caso di impossibilità, debitamente documentata, del debitore di eseguire il pagamento secondo lo schema previsto dal comma 1, il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata;
7. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi alla saggio legale, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
8. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
9. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
10. La medesima richiesta di rateizzazione può essere presentata in fase successiva, anche a fronte di ingiunzione fiscale o avviso di accertamento esecutivo, a norma del comma 792 dell'articolo della L.160/2019, purché non sia già avvenuta l'iscrizione di pignoramento presso terzi. Alla richiesta di rateizzazione "tardiva" si applicano l'interessi moratori di dilazione come indicato al precedente articolo 5.
11. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio, se entro 30 giorni dal sollecito non interviene il pagamento. In caso di decadenza, il residuo debito non può essere rateizzato. L'importo ancora dovuto dovrà essere riscosso in un'unica soluzione.

Articolo 9 - Procedure per crediti inesigibili

1. Il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Finanziario, l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. Sono da considerarsi cause di inesigibilità dei crediti anche ai fini dell'eventuale scarico, invia esemplificativa le seguenti ragioni:
 - **Insolvenza permanente** in seguito alle azioni di recupero credito concluse con esito negativo, appartiene a questa categoria l'insieme delle posizioni per le quali, pur essendo state intraprese le azioni di riscossione trascorsi 120 giorni dalla notifica dell'ultimo documento, risulta verificato il perdurante inadempimento, totale o parziale, del debitore;
 - **Improcedibilità per assenza di beni da aggredire**, appartiene a questa categoria l'insieme delle posizioni dove non risultino soddisfatte, per impossibilità di procedere ulteriormente con attività cautelari e/o esecutive in quanto, interrogate le banche dati a disposizione, non sono stati individuati beni utilmente aggredibili;
 - **Irreperibilità del Debitore**, l'irreperibilità del debitore interverrà dopo aver eseguito

attività dicertificazione anagrafica ed interrogazioni delle banche dati disponibili. Rientrano in tale categoria altresì:

- ***i decessi sopravvenuti***, nel caso non sia stato possibile individuare gli eredi, - le cessazione/cancellazione dell'attività di impresa, fatta salva l'individuazione dei legali rappresentanti per le società di persone, o la necessità di rivolgere la pretesa verso i soci, ai sensi della normativa vigente ed in particolare del codice civile;
 - ***Procedure concorsuali o assimilabili in corso***: le partite insolute, per le quali è stato rilevato l'avvio di una procedura concorsuale, o di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio, verranno dichiarate provvisoriamente inesigibili.
 - ***Antieconomicità dell'azione cautelare ed esecutiva***: rientrano nella fattispecie le partite rimaste insolute che, per qualunque ragione e previa valutazione anche delle prospettive reali di recupero, presentino sproporzione evidente tra i costi della procedura di riscossione ed il valore del credito.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 30,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.
 4. Tale debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e determinerà l'avvio di procedure cautelari e/o esecutive, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, al raggiungimento delle soglie minime di cui al precedente comma 2, salva prescrizione di legge.
 5. I responsabili delle entrate provvedono a comunicare al servizio finanziario l'elenco dei crediti per cui si sono verificate le cause di inesigibilità individuate al secondo comma del presente articolo, affinché i relativi crediti inesigibili siano eliminati dalle scritture contabili ai sensi dei principi contabili vigenti. La ricognizione è da effettuarsi sia in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari, sia in sede di riaccertamento ordinario dei residui.
 6. Per i crediti inesigibili, formalizzati ai sensi dei commi precedenti, con esclusione di quelli prescritti, il Comune si riserva, se previsto in atti programmatici e di indirizzo di Consiglio e Giunta Comunale, e nel rispetto delle normative vigenti in materia, di procedere a cessioni in blocco a soggetti abilitati al recupero crediti di comprovata affidabilità individuati sulla base di apposita gara. In questi casi, come pure nel caso di successive riscossioni di crediti dichiarati provvisoriamente inesigibili per procedure concorsuali in corso, si procederà all'eventuale reinscrizione in bilancio delle sole somme effettivamente.

Articolo 10 - Sospensione o differimento dei termini di versamento

Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari del versamento delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di utenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare dell'utente.

Articolo 11 - Sospensione dei rimborsi e compensazione

1. E' ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali disciplinate dal presente regolamento e crediti maturati nei confronti dell'Amministrazione Comunale facenti capo al medesimo utente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti siano ugualmente liquidi ed esigibili.
1. La compensazione estingue il debito e il credito dal giorno della loro coesistenza.
2. I dirigenti responsabili di PEG prima di procedere alla liquidazione delle spese verificano se il creditore ha debiti nei confronti dell'Amministrazione comunale e, in caso affermativo, liquidano la spesa con determinazione dirigenziale effettuando la compensazione tra crediti e debiti e provvedendo a pagare l'eventuale differenza dovuta all'utente oppure a sollecitare il versamento del residuo a favore dell'Ente.

3. La compensazione su richiesta dell'utente avviene tramite determinazione dirigenziale, previo svolgimento delle opportune verifiche da parte del dirigente responsabile e registrazione contabile da parte del Servizio finanziario.
4. Non possono essere oggetto di compensazione le stesse somme per cui non è prevista l'applicazione dell'art. 48bis del d.P.R. 602/73.

Articolo 12 - Disposizioni finali

1. Gli effetti del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 53 c. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27 c. 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, decorrono dal 01.01.2025
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
4. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono in caso di contrasto con disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti, salvo esplicita deroga.